



A6A_MDG

STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA

SOMMARIO

1. Scopo ed ambito di applicazione	3
2. Nomina e composizione.....	3
3. Cessazione dall'incarico	3
4. Durata in carica	4
5. Rapporto gerarchico.....	4
6. Rapporto informativo	4
7. Requisiti di professionalità	5
8. Obblighi	5
9. Requisiti di onorabilità, cause d'ineleggibilità e di incompatibilità	5
10. Poteri dell'organismo	6
11. Compiti dell'organismo	6
12. Collaboratori interni ed esterni	7
13. Riunioni periodiche.....	7
14. Regolamento dell'organismo di vigilanza	8
15. Responsabilità	8
16. Risorse finanziarie dell'organismo.....	8
17. Modifiche allo statuto	8

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso CLABO SPA (di seguito “Società”) un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000”.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

L’organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da n. 3 a n. 5 componenti interni e/o esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio provvede, altresì, a nominare tra i membri dell’Organismo il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

Con l’atto di nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione ne determina la durata in carica, che viene ordinariamente stabilita in anni tre, salvo diversa deliberazione.

La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Qualora venisse a mancare uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione.

3. CESSAZIONE DALL’INCARICO

I componenti dell’Organismo di Vigilanza cessano dalle funzioni con la scadenza del termine di durata della carica deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo precedente.

L’Organismo di Vigilanza e ciascun suo singolo componente può essere revocato dalla carica esclusivamente per giusta causa con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell’Organismo di Vigilanza;

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;

assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza

la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 9 dello Statuto.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente interno con la Società.

4. DURATA IN CARICA

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

5. RIPORTO GERARCHICO

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

6. RIPORTO INFORMATIVO

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con una periodicità almeno annuale, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

7. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

8. OBBLIGHI

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

9. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati e se nominati decadono dalla carica:

1. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;

2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n.1423 o della L. 31 maggio 1965 n.575 o D.L.gs 06/09/2011 n.159 e s.m.i., salvo gli effetti delle riabilitazioni;
3. coloro che siano imputati o condannati, salvo gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n.231/2001;
4. coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
5. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
6. coloro che intrattengono direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i componenti interni nominati, significative relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, , con CLABO S.p.A., con eventuali società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da comprometterne l'indipendenza di giudizio.
7. coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società in precedenza ritenuta responsabile di un reato rilevante ai fini 231, con particolare riferimento al caso in cui sia stata eccepita omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso Organismo di Vigilanza.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

10. POTERI DELL'ORGANISMO

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

11. COMPITI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 1. significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 2. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 3. modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 4. modifiche normative.

12. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 8.

13. RIUNIONI PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

14. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La modalità di deliberazione, la definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

15. RESPONSABILITÀ

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

16. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

17. MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.